

QUALIFICA PROFESSIONALE DI MANUTENTORE DEL VERDE

Nell'ambito del **Game**, la tre giorni di formazione e informazione per i retailer del giardinaggio, che si è tenuta all'interno di **Myplant & Garden 2018**, un appuntamento importante è stato quello organizzato da **Assofloro Lombardia** su due temi di grande attualità: il bonus verde e la qualificazione del manutentore del verde prevista dall'articolo 12 della legge del 28 luglio 2016 n. 154.

RIMANGONO I DUBBI SULL'APPLICAZIONE DEL BONUS VERDE

Riguardo al bonus verde la presidente di Assofloro Lombardia, **Nada Forbici** e gli esperti presenti al tavolo dei relatori, non hanno potuto fugare i dubbi e le domande della platea, in quanto, a fronte del provvedimento, non esiste ancora un **decreto attuativo** che regolamenti in maniera approfondita gli aspetti pratici di applicazione: che cosa è esattamente compreso nel bonus verde? Quali le modalità di pagamento da seguire per ottenere il rimborso? ecc.

Sappiamo che nel frattempo l'**Agenzia delle Entrate** ha preparato una bozza relativa proprio alla regolamentazione del bonus. Per avere i dettagli e le informazioni necessarie dovremo aspettare, indicativamente, la fine del mese di marzo.

IL MANUTENTORE DEL VERDE DEVE ESSERE UN PROFESSIONISTA QUALIFICATO

Diversa è la situazione riguardo al famoso **articolo 12** della legge del **28 luglio 2016 n. 154** che prevede la **qualificazione professionale della figura del manutentore del verde**.

L. 28/07/2016 n. 154 - Art. 12

Esercizio dell'attività di manutenzione del verde

1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
 - a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (*);
 - b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.**
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(* Art. 20, c.1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 - Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori

1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale:
 - a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19(#) che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B;
 - b) ...
 - c) i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie
 - ...

(# Art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. - Autorizzazione

1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attività devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:
 - a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonché le ditte che svolgono attività sementiera;
 - b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;

- c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonché delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;
 - d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo o frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
 - e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;
 - f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;
 - g) coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.
2. COMMA ABROGATO DAL d.lgs. 9 APRILE 2012, N. 84.
3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:
- a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;
 - b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;
 - c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
 - d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7- bis;
 - e) coloro che importano occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.
4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).

Anche in questo caso l'attesa era rivolta al decreto attuativo che chiarisse modalità e contenuti della norma. È con meritata soddisfazione che **Nada Forbici** ha potuto, in occasione del convegno, enunciare i contenuti dell'**accordo** raggiunto in Conferenza Stato Regioni.

Da oggi non ci sarà più spazio per l'improvvisazione e per il lavoro in nero.

Solo chi avrà ottenuto la **qualifica** di manutentore del verde potrà esercitare la professione sia in ambito pubblico che privato.

Entriamo nei **dettagli** riportandovi i testi dell'accordo presentati durante il convegno.

DEFINIZIONE DI MANUTENTORE DEL VERDE

Il manutentore del verde svolge l'attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di aree verdi.

ARTICOLAZIONE E DURATA DEI CORSI DI FORMAZIONE

La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di manutentore del verde è di:

180 ore complessive

di cui **almeno 60 ore di attività pratiche**, relativamente alle tecniche di potatura, concimazione, diserbo e difesa, utilizzo delle attrezzature e delle macchine agricole.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO

Ai fini dell'ammissione al **corso di formazione** per manutentori del verde sono necessari i seguenti requisiti:

- possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado,
- 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale.

CASI DI ESENZIONE E/O DI RIDUZIONE DL PERCORSO

Fermo restando il compimento di 18 anni di età, sono **esentati** dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame:

- i soggetti in possesso di qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di manutentore del verde e nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali.
- I soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche.
- I soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio.
- I soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale
- Gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale.
- I soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
- **Con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge del 28 luglio 2016 n. 154 (10 agosto 2016), al Registro delle Imprese della CCIAA, le seguenti figure: titolare, socio con partecipazione di puro lavoro, coadiuvante, dipendente, collaboratore familiare di impresa. Per queste figure occorre dimostrare un'esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o degli Albi delle imprese artigiane.**

ESAME FINALE

La qualificazione all'attività di manutentore del verde è rilasciata previo superamento di apposito **esame** volto a verificare l'acquisizione delle adeguate competenze tecnico professionali previste dal corso.

Accedono all'esame i soggetti che hanno frequentato almeno l'**80%** delle ore complessive del percorso formativo sia per la parte didattica frontale che per la parte pratica.

27 febbraio 2018